



Città di Lentini

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

—°—

ORDINANZA SINDACALE N. 8 del 05/05/2025

OGGETTO: Festività in onore dei SS. Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino” del 9 -10 - 11 e 12 maggio 2025. Ordinanza di limitazioni e divieti.

IL SINDACO

VISTO che nei giorni 9 -10 - 11 e 12 maggio 2025 avranno luogo, a Lentini, i festeggiamenti in onore dei SS. Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino.

VISTA la nota del Dirigente del Commissariato di Lentini, protocollo 35001 del 29 aprile 2025, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 9977 del 30 aprile 2025, con la quale, in merito ai predetti festeggiamenti ed al fine di prevenire criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha evidenziato la necessità di valutare l'opportunità di emettere apposita ordinanza Sindacale per limitare la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici ed altre tipologie di bevande in bottiglie di vetro o in lattina, nelle aree interessate dai festeggiamenti; la vendita di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum (cosiddetti spray al peperoncino); la vendita e l'utilizzo di prodotti pirici, fatta eccezione per quelli appositamente autorizzati dalla scrivente autorità.

VALUTATO che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi dei festeggiamenti e/o nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto per l'incolumità pubblica.

RITENUTO di dover scongiurare l'ipotesi che chi intende partecipare ai festeggiamenti possa presentarsi sui luoghi interessati già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro o lattine.

RITENUTO che per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza e di tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a persone e cose.

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931.
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2027 – Direttiva Gabrielli – per la gestione delle pubbliche manifestazioni, laddove, con particolare riferimento agli aspetti legati alla Safety, viene dettata, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza: “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità”.
- la Circolare del Capo di gabinetto del Ministero dell'interno, protocollo n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” che, pur tenendo conto delle precedenti direttive,

ha ridefinito alcuni passaggi nell'ottica di un approccio più flessibile alla gestione del rischio commisurato alla concreta vulnerabilità di ciascun evento.

- il D.L. n.92 del 23/05/2008 convertito in Legge 24/07/2008 n.125.
- gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
- il D.M. Del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge n.287 del 25/08/1991.
- il D.Lgs 114/98.
- la L.R. n.28/99.
- la Legge 689 del 24/11/1981.
- L'art. 3 della legge n. 241/90.
- Il D.L. 20-02-2017, n. 14, convertito con modificazioni della legge 18-04-2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

TENUTO CONTO dell'eccezionalità delle limitazioni, dei divieti e della loro temporaneità;

PER QUANTO PRECEDE,

ORDINA

-1-

AI TITOLARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI:

il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, nei luoghi e nei giorni ed orari di seguito indicati:

Luoghi interessati dai festeggiamenti e nel raggio di m 500 da essi:

Piazza Vittorio Veneto, Piazza Oberdan, Via Regina Margherita, Piazza Umberto I, Piazza Duomo, Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele III e Piazza Bellini.

Giorni ed orari nei quali operano le limitazioni e divieti:

09 maggio 2025 dalle ore 18:00 alle ore 24:00

10 maggio 2025 dalle ore 0:00 alle ore 24:00

11 maggio 2025 dalle ore 0:00 alle ore 24:00

12 maggio 2025 dalle ore 0:00 alle ore 6:00

-2-

AI TITOLARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI:

il divieto di vendita di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum (cosiddetti spray al peperoncino) e di prodotti pirici, fatta eccezione per quelli appositamente autorizzati dalla scrivente autorità, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, in tutto il territorio comunale e nei giorni dal 9 al 12 maggio 2025.

A CHIUNQUE:

- il divieto di detenere o portare bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche a solo titolo gratuito, nei luoghi e nei giorni ed orari di seguito indicati.

Luoghi interessati dai festeggiamenti e nel raggio di m 500 da essi:

Piazza Vittorio Veneto, Piazza Oberdan, Via Regina Margherita Piazza Umberto I, Piazza Duomo, Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele III e Piazza Bellini.

Giorni ed orari nei quali operano le limitazioni e divieti:

09 maggio 2025 dalle ore 18:00 alle ore 24:00

10 maggio 2025 dalle ore 0:00 alle ore 24:00

11 maggio 2025 dalle ore 0:00 alle ore 24:00

12 maggio 2025 dalle ore 0:00 alle ore 6:00

- il divieto di utilizzo di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum (cosiddetti spray al peperoncino) e di prodotti pirici, fatta eccezione per quelli appositamente autorizzati dalla scrivente autorità, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, in tutto il territorio comunale e nei giorni dal 9 al 12 maggio 2025.

È FATTO OBBLIGO a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

CHE:

- la vigilanza ed il controllo sull'osservanza della presente ordinanza è demandata agli operatori di tutte delle forze dell'Ordine e delle e forze di Polizia.

- la presente ordinanza, a cura della Polizia Municipale, sia trasmessa alla:

- Prefettura di Siracusa;
- Questura di Siracusa - Commissariato di Lentini;
- Comando dei Carabinieri di Lentini;
- Tenenza della Guardia di Finanza Lentini.

AVVERTE

CHE:

- l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

- la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, ed è immediatamente esecutiva.

INDICA

CHE avverso la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della sua piena conoscenza.

Dalla Residenza Municipale,

05 MAG 2025

IL SINDACO
Rosario Lo Faro

